

## Attestati energetici, obbligo dal 1° ottobre 2015.

L'obbligo di compilare l'attestato di prestazione energetica degli edifici in base alle nuove linee guida scatterà il 1° ottobre prossimo. Lo ha deciso la Conferenza unificata, che dopo un lungo lavoro di confronto e limatura ha dato il via libera definitivo allo schema di decreto sulle modalità per la certificazione in edilizia, in attuazione della direttiva 2010/31/UE e degli schemi di relazione tecnica di progetto. L'ultima data proposta dal ministero dello Sviluppo economico era il 1° agosto: alla fine, però, si è preferito accogliere almeno in parte la richiesta avanzata dalle Regioni, con la motivazione di consentire ai tecnici abilitati al rilascio dell'Ape di prendere confidenza con i nuovi software.

Il decreto, comunque, dovrà essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale entro il 28 giugno, pena la mancata chiusura

della procedura di infrazione aperta dall'Ue a carico dell'Italia e l'impossibilità per il nostro Paese di utilizzare i fondi strutturali della programmazione 2014-2020. Stessa situazione vale anche per il parallelo decreto sui requisiti minimi di efficienza energetica per gli immobili, che ha avuto il «via libera» della Conferenza il 25 marzo, ma che non è ancora stato pubblicato. Anche per questo, l'entrata in vigore (fissata al 1° luglio) potrebbe slittare a inizio ottobre.

Sotto l'aspetto pratico, la grande novità in arrivo con le linee guida varate il 18 giugno scorso, è che da ottobre tutte le Regioni (con l'eccezione delle Province autonome) utilizzeranno uno stesso sistema per classificare la performance energetica dell'edificio.

E questo nonostante, sulla carta, la clausola di cedevolezza lasci comunque liberi i territori di agire con propri sistemi locali a patto di aver recepito



con atti propri la direttiva comunitaria. «Alla fine ha prevalso una scelta di omogeneità – commentano dallo Sviluppo economico – che va nella direzione di offrire ai proprietari di casa e agli acquirenti un'unica scala di confronto, comparabile, in tutta Italia».

Fonte: "Il Sole 24 Ore" ●

## Soci

### Ammissione nuovi soci

Il 25 giugno scorso, il Comitato Esecutivo ha approvato l'ammissione delle seguenti aziende distributrici in qualità di Soci Ordinari:

- CARDINALE GROUP S.r.l. di Pantano di Teggiano – SA;
- Fratelli MELE S.r.l. di San Nicola Arcella – CS;
- PROXIENERGY S.r.l. di Oristano – OR;
- VE.BAR S.r.l. di Rende – CS;
- IRIS IDROTERM S.r.l. di Albenga – SV.

Il Comitato ha approvato l'ammissione anche del nuovo Socio Sostenitore Industria DAIKIN AIR CONDITIONING ITALIA di San Donato Milanese – MI.

## Nuova classificazione rifiuti. Implicazioni per le giacenze Sistri.



Dal 1° giugno è entrato in vigore il nuovo elenco dei codici di identificazione dei rifiuti e la nuova codifica per le caratteristiche di pericolo.

Si ritiene utile informare che, sul portale [www.sistri.it](http://www.sistri.it), sono state pubblicate le linee guida per la corretta gestione e riclassificazione dei rifiuti in giacenza, operativa dal 1° giugno 2015. Secondo quanto disposto dalla Decisione 2014/955/UE e dal Regolamento 1357/2014/UE, infatti, a partire da tale data è entrato in vigore il nuovo elenco dei codici di identificazione dei rifiuti (Elenco Europeo dei Rifiuti) e la nuova codifica per le caratteristiche di pericolo. Al fine di garantire la corretta gestione dei rifiuti da movimentare, e quindi delle relative giacenze, è stata rilasciata la nuova release dell'applicazione di movi-

mentazione e la procedura relativa alle modalità operative previste per l'adeguamento della classificazione dei rifiuti alle nuove disposizioni normative. Viene specificato, in particolare, che in presenza di registrazioni di carico effettuate secondo la vecchia codifica e non ancora movimentate, ovvero parzialmente movimentate, è necessario procedere alla compilazione di registrazioni cronologiche di scarico per azzerare le quantità residue e, contestualmente, provvedere alla compilazione di nuove registrazioni cronologiche di carico per registrare le medesime quantità secondo i nuovi criteri di classificazione. Pertanto può ritenersi che la riclassificazione debba essere necessariamente effettuata a partire dal 1° giugno 2015, prima di ogni movimentazione.

## Fisco



## Normative

### Ambiente

## Dati Equitalia. Rateizzazione delle cartelle di riscossione.

### Equitalia ha diffuso i dati sulla nuova possibilità di rateizzazione delle cartelle di riscossione.

Con il Comunicato stampa dell'8 giugno 2015, Equitalia ha diffuso i dati sulla nuova possibilità di rateizzazione delle cartelle di riscossione messa a disposizione dei contribuenti dallo scorso mese di marzo e riservata a chi ha perso il beneficio della dilazione dei pagamenti alla data del 31 dicembre 2014. In particolare, l'agente della riscossione ha evidenziato che, a due mesi dalla scadenza del 31 luglio per aderire alla rateizzazione delle cartelle di riscossione, sono state presentate 48.485 domande e di queste ne sono state già concesse 47.049 (97%) per un importo dilazionato di oltre 1,2 miliardi di euro. Al riguardo, si ricorda che, secondo quanto stabilito dal D.L. n. 192 del 2014 (cosiddetto "Decreto milleproroghe"), i contribuenti possono richiedere fino ad un massimo di 72 rate (6 anni) presentando la domanda entro il prossimo 31 luglio (i moduli per la richiesta sono disponibili nella sezione: Modulistica – Rateazione del sito internet [www.gruppoequitalia.it](http://www.gruppoequitalia.it)). In vista della predetta scadenza Equitalia ha sottolineato che il citato provvedimento consente ai cittadini ed alle imprese in difficoltà di usufruire di nuove condizioni favorevoli per regolarizzare la loro situazione debitoria. Ci sono, però, alcuni limiti rispetto alle regole generali sulla rateizzazione: il nuovo piano concesso non è prorogabile e decade in caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive (anziché 8 rate). Le dilazioni di pagamento rappresentano circa la metà dei volumi riscossi annualmente. Ad oggi sono attive circa 2,9 milioni di rateizzazioni per un importo dilazionato di 30,5 miliardi di euro. Infine, Equitalia ha reso noto i dati sul recupero dell'evasione fiscale da riscossione. In particolare, nei primi cinque mesi del 2015, sono stati riscossi, complessivamente, oltre 3,4 miliardi di euro, con un incremento del 8,2% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno che, peraltro, aveva beneficiato di circa 700 milioni di incassi derivanti dalla definizione agevolata delle cartelle. La riscossione si concentra sugli importi più rilevanti: circa i due terzi deriva, infatti, da debiti superiori a 50.000 euro.

## IVA. "Split payment". Autorizzazione da parte della Commissione europea.

La Commissione europea ha autorizzato l'Italia all'introduzione del meccanismo dello "split payment", già operativo dal 1° gennaio 2015.

Si informa che la Commissione europea ha autorizzato l'Italia all'introduzione del meccanismo dello "split payment", già operativo dal 1° gennaio 2015, per effetto della legge di stabilità 2015, sulla cui base

l'IVA relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi nei confronti della Pubblica Amministrazione è assolta dagli stessi enti della P.A. Si ricorda che il meccanismo dello "split payment" è previsto dall'art. 1, comma 29, lett. b), della legge di stabilità 2015, che ha introdotto il nuovo art. 17-ter nel D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, ai sensi del quale l'imposta relativa a cessioni di beni ed a prestazioni di servizi effettuata nei confronti della Pubblica Amministrazione è versata dai medesimi enti pubblici, secondo modalità e termini fissati con un Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Si tratta, in particolare, di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali, dei consorzi costituiti tra enti pubblici, delle Camere di Commercio, degli istituti universitari, delle A.S.L., degli enti ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico e degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza. La norma è finalizzata a contrastare le frodi nel settore IVA, con una previsione di maggior gettito recuperato nel 2015 stimato in 988 milioni di euro.

### Autorizzazione limitata a tre anni

La Commissione europea ha precisato che il meccanismo dello "split payment" avrà un'efficacia temporale limitata e non potrà superare i tre anni previsti dalla Direttiva n. 2006/112/CE. Inoltre, per il via libera definitivo la misura deve ancora acquisire il parere favorevole del Consiglio UE.

## Agevolazioni fiscali. Strutture ricettive turistico – alberghiere.

### Disciplinate le modalità attuative del credito d'imposta per le spese sostenute per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 138 del 17 giugno 2015 è stato pubblicato il decreto del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo del 7 maggio 2015, recante: "Disposizioni applicative per l'attribuzione del credito d'imposta alle strutture ricettive turistico-alberghiere".

Si ricorda che è previsto un credito d'imposta per le spese sostenute per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere, al fine di fare fronte alla necessità e all'urgenza di pervenire all'ammodernamento dell'offerta ricettiva italiana (art. 10, comma 1, del D. L. n. 83/2014, convertito dalla L. n. 106/2014). Con il decreto in esame sono state disciplinate le modalità attuative del suddetto credito d'imposta. Si indicano di seguito i principali contenuti del decreto, rinviando alla lettura dello stesso per un completo esame del provvedimento.

### Definizioni e tipologie di soggetti e interventi ammissibili al credito d'imposta (art. 2).

Per "struttura alberghiera" deve intendersi una struttura aperta al pubblico, a gestione

unitaria, con servizi centralizzati, che fornisce alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in camere situate in uno o più edifici. Tale struttura dovrà essere composta da non meno di sette camere per il pernottamento degli ospiti. Sono strutture alberghiere gli alberghi, i villaggi albergo, le residenze turistico-alberghiere, gli alberghi diffusi, nonché quelle individuate come tali dalle specifiche normative regionali.

Per interventi di **ristrutturazione edilizia** si intendono:

1. gli interventi di manutenzione straordinaria (art. 3, comma 1, lettera b) del D.P.R. n. 380/2001);
2. gli interventi di restauro e di risanamento conservativo (art. 3, comma 1, lettera c) del D.P.R. n. 380/2001);
3. gli interventi di ristrutturazione edilizia (art. 3, comma 1, lettera d) del D.P.R. n. 380/2001).

Per "**interventi di eliminazione delle barriere architettoniche**" si intendono ad es. gli interventi volti ad eliminare gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea.

Per "**interventi di incremento dell'efficienza energetica**" si intendono ad es. gli interventi di riqualificazione energetica ovvero interventi che conseguono un indice di prestazione energetica per la climatizzazione non superiore ai valori definiti dall'Allegato A al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008.

Per spese per **l'acquisto di mobili e componenti d'arredo** destinati esclusivamente alle strutture alberghiere oggetto del decreto in esame, si intendono, per esempio, quelle relative a rifacimento o sostituzione di cucine o di attrezzature professionali per la ristorazione, mobili e complementi d'arredo da interno ed esterno, mobili fissi ecc...

### Agevolazione concedibile (art. 3)

L'agevolazione fiscale in esame consiste in un credito d'imposta, a favore delle imprese alberghiere esistenti alla data del 1° gennaio 2012, nella misura massima del 30% delle spese sostenute dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016, per gli interventi sopra elencati previsti dal decreto in esame. Il credito d'imposta dovrà essere ripartito in tre quote annuali di pari importo ed è concesso nel limite massimo di 200.000 euro. Il credito d'imposta è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con altre agevolazioni di natura fiscale.

### Spese eleggibili al credito d'imposta (art. 4)

Ai fini della determinazione del credito di imposta, sono agevolabili le spese di seguito sinteticamente elencate relativamente agli:

1. interventi di ristrutturazione edilizia (costruzione dei servizi igienici in ampliamento dei volumi, demolizione e ricostruzione, ripristino di edifici o parti

- di esso, interventi di miglioramento e adeguamento sismico, modifica del prospetto dell'edificio, realizzazione di balconi e logge, recupero di locali sottotetto, sostituzione di serramenti esterni ed interni, installazione di nuova pavimentazione o sostituzione di quella precedente, impianti di sostituzione di impianti di comunicazione ed allarme);
2. interventi di eliminazione delle barriere architettoniche (sostituzione di finiture, interventi di natura edilizia, realizzazione ex novo di impianti sanitari per persone portatrici di handicap, sostituzione di serramenti interni);
  3. interventi di incremento dell'efficienza energetica (installazione di impianti fotovoltaici, di schermature solari esterne, di pannelli solari termici, realizzazione di impianti finalizzati alla riduzione del consumo energetico);
  4. acquisto di mobili e componenti di arredo (acquisto, rifacimento o sostituzione di cucine o di attrezzature professionali per la ristorazione, tavoli, scrivanie, sedute imbottite, letti, materassi, tende da sole, arredi e strumentazioni per la realizzazione di centri benessere ubicate all'interno delle strutture ricettive.
- Per maggiori dettagli vi rinviamo al provvedimento disponibile all'interno del portale associativo.



[www.angaisa.it](http://www.angaisa.it) • Area Normative • Fisco • Agevolazioni.

## Lavoro



### Indice ISTAT. Trattamento di fine rapporto.

Reso noto l'indice nazionale generale per il mese di maggio.

L'Istat, ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 297, comunica che l'indice nazionale generale dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati, con base 2010=100, è risultato, per il mese di maggio 107,20.

## Imprese e società



### Imposte sui redditi. Concambio delle partecipazioni originariamente detenute nella società scissa. Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 52 del 26 maggio 2015.

Il cambio delle partecipazioni originarie non costituisce né realizzo né distribuzione di plusvalenze o di minusvalenze, né conseguimento di ricavi per i soci della società scissa.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risoluzione n. 52 del 26 maggio 2015, recante: "Istanza di interpello ordinario presentata ai sensi dell'art. 11 della legge n. 212 del 2000 – Concambio delle partecipazioni originariamente detenute nella società scissa (articolo 173, comma 3, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917)". Con la risoluzione in esame l'Agenzia delle Entrate è intervenuta in ordine alla corretta interpretazione dell'art. 173, comma 3, del TUIR, che disciplina gli effetti, di rilevanza fiscale, del cambio delle partecipazioni originarie, in caso di scissione totale o parziale di una società. In particolare, ai sensi della norma citata, il cambio delle partecipazioni originarie non costituisce né realizzo né distribuzione di plusvalenze o di minusvalenze, né conseguimento di ricavi per i soci della società scissa. La predetta disciplina sancisce, in ipotesi di scissione, il principio di neutralità fiscale, oltre che in capo alle società partecipanti alla medesima, anche in capo ai soci della società scissa, statuendo che la sostituzione delle partecipazioni nella società scissa, con le partecipazioni nella società beneficiaria della scissione, non genera materia imponibile, né costi fiscalmente deducibili, in capo ai soci. Da ciò consegue che, per ciascun socio, le partecipazioni ricevute in cambio nella società beneficiaria, nonché l'eventuale partecipazione residua nella società scissa, assumono complessivamente il medesimo valore fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni detenute nella società scissa prima dell'operazione di scissione. L'Agenzia delle Entrate precisa che il citato art. 173, comma 3 del TUIR non fornisce alcuna indicazione in ordine al criterio di ripartizione del costo fiscale originario tra le partecipazioni assegnate nella società beneficiaria ed, eventualmente, della partecipazione che residua nella società scissa. Pertanto, ai fini della ripartizione del costo fiscale delle partecipazioni originariamente detenute nella società scissa, occorre fare riferimento alla suddivisione del valore effettivo del patrimonio netto della società scissa tra le società partecipanti alla scissione e a come la predetta suddivisione si riflette sul valore effettivo delle partecipazioni attribuite e/o rimaste a ciascun socio per effetto della scissione medesima. In particolare, con riferimento a ciascun socio, la suddivisione del valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione originariamente detenuta nella società scissa dovrà rispettare la proporzione esistente

tra il valore effettivo delle partecipazioni ricevute in ciascuna società beneficiaria (e della partecipazione che, eventualmente, residua nella stessa società scissa) rispetto al valore effettivo complessivo delle partecipazioni precedentemente indicate, che coinciderà con il valore effettivo della partecipazione detenuta da ciascun socio nella società scissa prima dell'operazione di scissione stessa, salve le ipotesi di concambio sperequato. Si supponga, a mero titolo esemplificativo, che un socio A detenga una partecipazione in una società X, il cui valore economico sia pari a 100, e che, a seguito di un'operazione di scissione parziale non proporzionale, riceva una partecipazione nella società beneficiaria Y di nuova costituzione, il cui valore economico sia pari a 80, residuando, in capo al medesimo socio A, una partecipazione nella società scissa X, il cui valore economico risulta, per differenza, pari a 20; a questo punto, il valore fiscale della partecipazione originariamente detenuta dal socio A nella società scissa X, in base alla metodologia sopra evidenziata, dovrà essere attribuito, per l'80 per cento, alla partecipazione ricevuta nella società beneficiaria Y e, per il restante 20 per cento, alla partecipazione che residua nella società scissa X, a prescindere dalla percentuale di partecipazione al capitale sociale attribuita al socio A, rispettivamente, nella società scissa e nella società beneficiaria per effetto della scissione medesima. Tale criterio deve essere applicato anche al caso di scissione proporzionale, ritenendo, con ciò, superate le istruzioni fornite con la circolare ministeriale n. 98/2000, che, con riferimento alla predetta ipotesi, aveva indicato, quale metodo di ripartizione del costo fiscale originario delle partecipazioni nella società scissa, quello proporzionale rispetto "al valore netto contabile del patrimonio trasferito alle beneficiarie e di quello eventualmente rimasto nella scissa.". Rimandiamo le aziende interessate alla lettura del provvedimento, disponibile all'interno del portale associativo.



[www.angaisa.it](http://www.angaisa.it) • Area normative • Imprese e società • Comunicazioni.

## Previdenza

### Nuovi limiti di reddito assegno nucleo familiare.

Sono stati resi noti i limiti di reddito da prendere a riferimento, nel periodo dal 1° luglio 2015 al 30 giugno 2016, ai fini della corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare.

La rivalutazione dei predetti valori è stata operata in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo calcolata dall'Istat, tra l'anno 2013 e l'anno 2014, nella percentuale dello 0,2%.

Si precisa, al riguardo, che le tabelle, recanti gli importi delle prestazioni spettanti dall'01.7.2015 in relazione al reddito ed alla tipologia del nucleo familiare, sono direttamente rilevabili dal sito internet dell'INPS: [www.inps.it](http://www.inps.it).

## Notizie varie

### CERSAIE 2015. Le agevolazioni riservate ai Soci ANGAISA.



Ricordiamo che sono in scadenza i termini per potersi avvalere delle importanti agevolazioni, riservate ai Soci ordinari ANGAISA, frutto dell'accordo stipulato tra Servizi ANGAISA e EDI.CER (ente organizzatore di CERSAIE), definite per favorire la partecipazione dei titolari delle aziende associate, dei responsabili/addetti di show-room e di banco e della clientela professionale (installatori, progettisti, architetti, ecc.) all'edizione 2015 del CERSAIE, che si terrà a Bologna Fiere da **lunedì 28 settembre a venerdì 2 ottobre p.v.**

L'accordo prevede una serie di agevolazioni riservate alle sole aziende distributrici associate ANGAISA:

- 1- Pullman gratuiti per raggiungere CERSAIE:** iniziativa riservata alle aziende associate del Centro-Nord (Toscana, Umbria e Marche comprese): le richieste dovranno pervenire non oltre il 17 luglio p.v. e saranno accolte fino ad esaurimento dei posti disponibili.
- 2- "Viaggi in autonomia":** iniziativa riservata alle aziende associate del Centro-Sud (comprese Lazio ed Abruzzo) e Isole, con un contributo spese in funzione del numero di persone – riferibili ad una singola azienda – che visiteranno la manifestazione fieristica; le richieste saranno accolte fino ad esaurimento della disponibilità e comunque non oltre il 13 luglio p.v.
- 3- Tessere Ingresso gratuite on-line:** iniziativa riservata alle aziende associate, relativa a un quantitativo illimitato di tessere ingresso gratuite, valide per tutta la durata della manifestazione.

Per poter usufruire delle agevolazioni è necessario compilare le relative schede di adesione già inviate a tutti i soci e trasmetterle via fax o via mail alla segreteria ANGAISA, che resta a disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti.

Vi segnaliamo che ANGAISA sarà presente alla manifestazione fieristica con il proprio stand ubicato nell'area **esterna 45 stand 17.**

### Accordo – quadro ANGAISA / CAPGEMINI BS



#### Porta l'innovazione all'interno della tua azienda!

E' questo il momento propizio per attuare la migrazione digitale; il prossimo decennio sarà fondamentale per l'applicazione delle evoluzioni tecnologiche nelle aziende di più settori, anche quelli che non producono tecnologia ma se ne servono per lavorare. Le aziende, che hanno successo nella trasformazione digitale, ottengono risultati mediamente maggiori del 9% rispetto alle altre aziende dello stesso settore. Capgemini BS, divisione specializzata di Capgemini Italia, una delle maggiori multinazionali di servizi di Management Consulting, Information Technology e Outsourcing, è in grado di offrirti tutte le soluzioni per rinnovare il tuo business. Le tecnologie offrono la possibilità di reperire e gestire le informazioni indipendentemente dalle fonti di origine. Le nuove frontiere per l'ITS non sono più solo l'ottimizzazione dei processi bensì conoscere e sfruttare al meglio i nuovi strumenti di incremento del business. Non a caso l'e-commerce nelle sue declinazioni B2B e B2C diventa in termini di attenzione e di impegno il nuovo "Gestionale". Sono tanti i termini nuovi che si stanno utilizzando e che si sentono un po' dovunque nelle aziende, ma l'impegno di Capgemini BS rimane quello di dargli un significato concreto e aiutare le imprese a non sottovalutare quelli che sono proprio progetti di e-commerce, web marketing, CRM, Mobile ecc. Non si tratta di acquistare un software ma creare una nuova cultura. Capgemini BS mette in campo strumenti e competenze che gli derivano da esperienze Europee e mondiali fatte su aziende che hanno già affrontato questi temi nel passato. Con il "KIT Digitale", Capgemini BS si propone come interlocutore globale, preoccupandosi di integrare tra loro le nuove tecnologie e prestando grande attenzione a tutti gli aspetti dell'organizzazione. Abbiamo creato KIT (Knowledge & Innovation Toolbox) con gli strumenti idonei a gestire le sfide future che il mercato multicanale richiede. L'iniziativa rafforza la Suite Michelangelo [www.michelangelosuite.it](http://www.michelangelosuite.it) (Software gestionale per le aziende distributrici e produttrici di materiale idrotermosanitario, arredo bagno – showroom, edilizia, piastrelle e ceramiche) ed è fruibile anche da altre piattaforme software. Soluzioni Mobile, CRM, B2C, B2B, Business Intelligence, Social, Sito WEB a supporto della vendita, Sala mostra, approccio ai nuovi media digitali fortemente orientato al risultato, servendo allo stesso tempo grandi realtà e piccole medie imprese con consulenze e strumenti di business mirati al conseguimento degli obiettivi prefissati. Questi sviluppi tecnologici offrono enormi opportunità per i rivenditori/produttori ed

aiutano ad eliminare la barriera tra fisico e digitale permettendo di:

- riconoscere il cliente, sia che si tratti di un consumatore finale piuttosto che di un professionista;
- veicolare la giusta offerta per un'esperienza di acquisto omogenea;
- fornire le informazioni di interesse in tempi rapidi;
- creare la giusta "intimacy" che permetta di mantenere la relazione duratura nel tempo.

Capgemini BS supporta da un punto di vista digitale le sinergie tra il punto vendita e i canali online. Invitiamo tutti i soci ANGAISA a contattare [infocapgemini-bs@capgemini.it](mailto:infocapgemini-bs@capgemini.it) e a visitare il sito [www.capgemini-bs.it](http://www.capgemini-bs.it).

Tutti i dettagli relativi ai contenuti dell'accordo, con i riferimenti operativi necessari per potersi avvalere delle condizioni riservate alle aziende associate, sono contenuti nella scheda, disponibile all'interno del portale [www.angaisa.it](http://www.angaisa.it), nell'Area Soci / Convenzioni.

Vi invitiamo fin d'ora a contattare la Segreteria ([convenzioni@angaisa.it](mailto:convenzioni@angaisa.it)) per qualsiasi tipo di richiesta, messaggio, segnalazione legata all'accordo ed ai servizi erogati da Capgemini BS alle aziende associate ANGAISA.



[www.angaisa.it](http://www.angaisa.it) • Area Soci • Convenzioni.

ANGAISA INFORMA sintetizza le informazioni che l'Associazione mette a disposizione dei propri Associati, grazie anche al contributo di



La redazione è stata curata dalla Segreteria ANGAISA.

La realizzazione è stata curata da Servizi ANGAISA S.r.l.

Via G. Pellizza da Volpedo, 8 - 20149 Milano

Tel.: 02/48.59.16.11 - Fax: 02/48.59.16.22

e-mail: [info@angaisa.it](mailto:info@angaisa.it)

Le notizie di ANGAISA sono inoltre pubblicate su: periodico di proprietà di Servizi ANGAISA S.r.l.

